

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2717

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato PISICCHIO

Conferimento di una promozione a titolo onorifico
agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate
collocati nella riserva o in congedo assoluto

Presentata il 7 maggio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende offrire un riconoscimento, che non comporta alcun onere per le finanze pubbliche, ad ufficiali e sottufficiali delle Forze armate, del Corpo della guardia di finanza, e del Corpo delle capitanerie di porto, collocati nella riserva o in congedo assoluto, servitori dello Stato che hanno adempiuto al proprio compito con senso del dovere e speciale dedizione.

La proposta di legge non è che un riconoscimento morale del tutto privo di benefici economici, che non apporta variazioni di natura giuridica nello *status* dei suoi destinatari, ma è pregno di significato poiché in qualche modo testimonierebbe il riconoscimento dello Stato per i servizi ad esso prestati. La promozione, peraltro, rappresenterebbe un’applicazione analogica, per questa categoria di cittadini, di

istituti già esistenti nel nostro ordinamento, dove non rari sono i riferimenti alle promozioni al grado superiore.

La proposta di legge, che consta di cinque articoli, pone con gli articoli 1 e 2 limitazioni all’ambito dei soggetti legittimati a fruire dei benefici, stabilendo una griglia di requisiti volti da un lato ad individuare gli aventi diritto e dall’altro a definire le condizioni riferite alla qualità del servizio reso e alla posizione di specchiata moralità che deve aver assistito il promuovendo per tutto l’arco della carriera. Con l’articolo 3 sono definite le modalità della decorrenza dei benefici, mentre l’articolo 4 chiarisce che la promozione non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza.

Con l’articolo 5, infine, sono indicate le procedure per l’emanazione del decreto di promozione su domanda dell’interessato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate collocati nella riserva o in congedo assoluto è concessa la promozione al grado superiore a titolo onorifico.

2. La promozione onorifica di cui al comma 1 è concessa, prescindendo dal grado rivestito ed anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo di appartenenza, agli ufficiali e sottufficiali di tutti i ruoli e corpi dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle capitanerie di porto e del Corpo della guardia di finanza, con l'esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi equiparati.

ART. 2.

1. Conseguono la promozione di cui all'articolo 1 gli ufficiali ed i sottufficiali che:

a) non abbiano riportato in tutti gli anni di servizio la qualifica di « inferiore alla media » o « insufficiente », né giudizi di idoneità all'avanzamento;

b) non siano incorsi in provvedimenti penali tali da causare la sospensione dal servizio;

c) non abbiano usufruito di altre promozioni a titolo onorifico;

d) siano stati giudicati con la qualifica di « eccellente » o « superiore alla media » o qualifiche equipollenti per almeno dieci anni durante la carriera militare.

ART. 3.

1. Gli ufficiali ed i sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente

legge sono stati collocati nella riserva o in congedo assoluto conseguono la promozione di cui all'articolo 1 a decorrere dal giorno del collocamento rispettivamente nella riserva o in congedo assoluto. Qualora i medesimi soggetti di cui al presente comma, dopo il collocamento nella riserva o in congedo assoluto abbiano compiuto ulteriori avanzamenti di grado, la promozione di cui all'articolo 1, decorre dalla data di assunzione del nuovo grado.

ART. 4.

1. La promozione di cui all'articolo 1 non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza.

ART. 5.

1. La promozione di cui all'articolo 1 è concessa, con decreto del Ministro della difesa, a domanda dell'interessato corredata di autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, da presentare entro dodici mesi dal giorno in cui è avvenuto il collocamento nella riserva o in congedo assoluto.

2. Gli ufficiali ed i sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 3 possono presentare la domanda di cui al comma 1 del presente articolo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

€ 0,26



14PDL0029850